

disposizioni di leggi e comminate tante pene ai contravventori, si potrebbero sopprimere almeno le pene contro le contravvenzioni alle disposizioni ancora ignote del regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

Florenzano Desidererei fare una sola osservazione, ma avrei bisogno di un poco d'attenzione da parte della Camera. (*Conversazioni animate.*)

Presidente. Non facciamo conversazioni. Onorevole Florenzano, parli.

Florenzano. Io desidererei richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore e dell'onorevole Fortis sopra questa prima parte dell'articolo 19 dove è detto: " L'agente che spedisca un emigrante a prendere imbarco in porti esteri... " Io combatto questa disposizione.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. La sopprimiamo.

De Zerbi, relatore. Sì! sì!

Florenzano. Allora non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Faccio voti per la soppressione, ma li sopprimo per brevità. Osservo soltanto che ad incoraggiare tutti a votare la soppressione, sta un concetto di prudenza. Il divieto dell'imbarco in porti esteri, era una cautela contro le frodi. Ebbene, la legge può stabilire che i contratti d'emigrazione con imbarchi in porti esteri, siano redatti come la legge dice, e siano esibiti ad una autorità qualunque, che potrebbe essere il prefetto della provincia dove il contratto avviene. Così si ha la cautela, e non si impedisce l'imbarco che è una semplice necessità per quelli che emigrano, e che non trovano nel Regno una Compagnia di navigazione a cui volgersi per quei lontani paesi.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Va bene, lo sopprimiamo.

Pellegrini. Allora non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

De Zerbi, relatore. Noi accettiamo ciò che desiderano giustamente gli onorevoli Sonnino e Pellegrini, vale a dire che sia soppresso il comma *a* dell'articolo 19; pur raccomandando, noi Commissione, d'accordo con l'onorevole Pellegrini e gli altri onorevoli oratori, al Governo, che si stabilisca che l'emigrante, il quale vuole esser tutelato contro l'agente di emigrazione relativamente a queste frodi, dovrà depositare il contratto presso il prefetto della provincia.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Va bene.

Presidente. Dunque la Commissione accetta la soppressione di tutto il comma *a*. Per modo che l'articolo suonerebbe così:

" È punito coll'ammenda da 100 a 1000 lire:

a) l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo seguente, senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali incorrono per forza di questa legge o del Codice penale;

b) l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvenga alle disposizioni che saranno date dal Ministero dell'interno in casi di riconosciuta gravità ed urgenza. "

Pongo a partito quest'articolo 19 così modificato.

(*È approvato.*)

Ora viene l'articolo 19bis dell'onorevole Franchetti.

Franchetti. Lo ritiro.

Seismit-Doda. (*Presidente della Commissione.*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Seismit-Doda. (*Presidente della Commissione.*) La Commissione prega il Governo e la Camera di volere accettare una proposta che ad essa sembra non solo semplicissima, ma necessaria per l'indole di questa legge. È questione di forma. Anzi che intitolare questa legge: legge sull'emigrazione, abbia per titolo: legge sulle agenzie di emigrazione.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ma no.

Presidente. Permetta: anzitutto c'è l'articolo 17, il quale è stato formulato come segue:

" L'emigrante o l'emigrato potrà intentare la sua azione contro l'agente, col presentare su carta senza bollo ed esente da ogni tassa un reclamo ad un console dello Stato dove egli arrivi, o al prefetto della provincia dove stipulò il contratto con l'agente o sub-agente.

" Il reclamo sarà irrecettibile se presentato quando sia già scorso un mese dall'arrivo al porto di destinazione, o qualora la partenza non abbia avuto luogo, un mese dopo il termine stabilito per la partenza dal contratto con l'agente.

" Per gli effetti del reclamo, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il console o il prefetto a cui lo presentò.